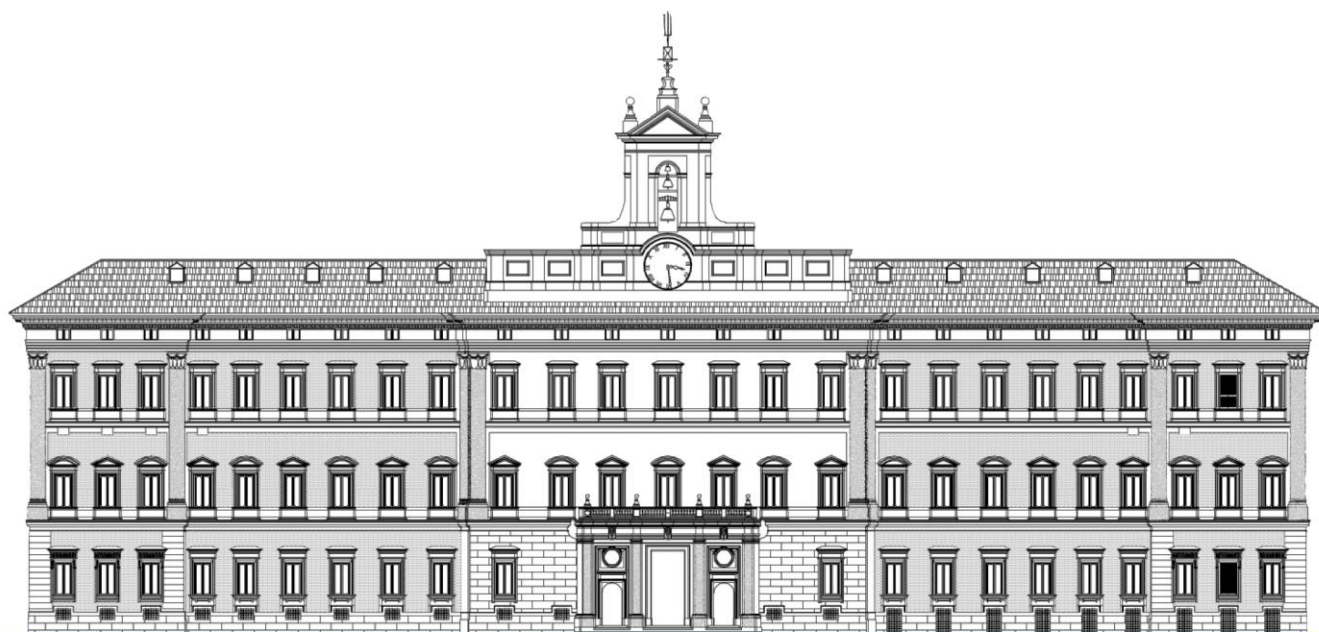




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2100-A

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica

(Conversione in legge del DL n. 105/2019)

Modifiche delle Commissioni

N. 147 – 23 ottobre 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2100-A

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica

(Conversione in legge del DL n. 105/2019)

Modifiche delle Commissioni

N. 147 – 23 ottobre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 19-BIS	- 4 -
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	- 4 -
ARTICOLO 4-BIS	- 4 -
SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2100-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Fiano, per la I Commissione Scagliusi, per la IX Commissione
Gruppi	PD M5S
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalle Commissioni riunite I e IX in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole (seduta del 15 ottobre 2019).

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 133 del 2 ottobre 2019. Si esaminano di seguito le modifiche introdotte in sede referente che presentano profili di carattere finanziario.

Si fa presente in proposito che, tra le proposte emendative approvate, solo quella introduttiva dell'articolo 4-*bis* (emendamento 4.01, di iniziativa governativa), è corredata di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello stato. I restanti emendamenti, di iniziativa parlamentare, sono sprovvisti di relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, comma 19-*bis*

Attività di coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri

La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri coordini la coerente attuazione delle disposizioni del decreto in esame che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che assicura gli opportuni raccordi con le autorità e i soggetti interessati.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito alla possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di adempiere alle funzioni di coordinamento attribuite dalla norma in esame, nell'ambito delle risorse disponibili legislazione vigente.

Articolo 4-*bis*

Settori di rilevanza strategica

La norma interviene sulla disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (c.d. *Golden power*, DL n. 21/2012).

Si ricorda che al DL n. 21/2012 non sono stati ascritti effetti finanziari.

In particolare, la norma interviene sulle procedure di applicazione degli articoli 1 e 2 del DL n. 21/2012 in materia di esercizio di poteri speciali, definendo una specifica regolamentazione procedurale. La nuova disposizione introdotta prevede, fra l'altro, che:

- la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 6 agosto 2014, collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto [articolo 4-*bis*, comma 1, lett. d), cpv. Art. 2-*bis*].

Il DPCM 6 agosto 2014 disciplina le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Il decreto ha istituito un gruppo di coordinamento, presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio¹ e composto da delegati dei Ministeri interessati² (art. 3), ha disciplinato la procedura di funzionamento e ha previsto che le attività previste dal decreto siano svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11);

- presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri venga istituito il punto di contatto previsto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452 riguardante lo *screening* degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea. Viene demandata ad un DPCM la definizione dell'organizzazione e del funzionamento del punto di contatto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [articolo 4-*bis*, comma 1, lett. *d*), cpv. Art. 2-*ter*, comma 3].

La relazione tecnica illustra il contenuto e le finalità dell'articolo in esame, precisando che questo reca disposizioni di natura procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riguardo all'articolo 4-*bis*, comma 1, lett. *d*), cpv. Art. 2-*ter*, comma 3, la relazione afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il punto di contatto di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che vi provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza la creazione di nuove strutture.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del punto di contatto per lo *screening* degli investimenti diretti esteri all'interno dell'Unione europea [comma 1, lett. *d*), cpv. Art. 2-*ter*, comma 3], la relazione tecnica afferma che la definizione dell'organizzazione e del funzionamento del punto di contatto avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri: in proposito, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione, volti a verificare le relative occorrenze finanziarie e le risorse con cui farvi fronte al fine di dimostrare

¹ Oppure dal Vicesegretario delegato.

² Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

l'effettiva possibilità di svolgere i compiti previsti nel quadro delle risorse disponibili. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che la definizione dell'organizzazione e del funzionamento del punto di contatto viene demandata ad un DPCM. Per quanto riguarda le attività di collaborazione tra i soggetti istituzionali indicati dal comma 1, lett. d), cpv. Art. 2-*bis*, non si formulano osservazioni in relazione a talune autorità esterne al perimetro della p. a., ed a quelle che si finanziano mediante contributi imposti ai soggetti regolati, mentre in relazione al Gruppo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, che già opera a legislazione vigente, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per il medesimo organismo di attuare le disposizioni nel quadro delle risorse disponibili. Le ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo aggiuntivo assumono prevalentemente natura procedurale e ordinamentale.